



Il Garante

Parere n. 16 del 30 novembre 2017

Oggetto: Tasse universitarie. Termine di prescrizione.

Sono pervenute all'Ufficio del Garante alcune richieste di informazioni relative ai pareri espressi in precedenza sul termine di prescrizione del pagamento delle tasse universitarie.

Il Garante sul tema si è già pronunciato con il parere n.1 del 2011 e poi con il parere n. 3 del 2013.

Nel primo il termine di prescrizione è indicato in cinque anni, anche se solo nell'intestazione del parere e non nel testo. L'indicazione è comunque chiara.

Nel secondo, il testo del parere richiama l'art. 2946 del codice civile che prevede per tutti i diritti il termine di prescrizione di dieci anni, salvo che la legge non preveda termini diversi per specifici casi.

E' pertanto opportuno precisare, per evitare dubbi, quale sia la opinione del Garante.

Non esiste una disposizione di legge specifica relativa alle tasse universitarie.

Come si è detto, l'art. 2946 del codice civile prevede in linea generale che "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"

Secondo l'art. 2948 del codice civile si prescrivono però in cinque anni, tra gli altri, "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

E' questo il caso delle tasse universitarie, da pagare per ogni anno accademico alla relativa scadenza.

Ed è questo l'orientamento assolutamente costante e senza eccezioni cui è pervenuto chi si è occupato del tema in ambito legale.

Si conclude, pertanto, nel senso che il termine di prescrizione delle tasse universitarie è di cinque anni.

IL GARANTE
Sergio Materia